

Risoluzione del 03/11/2000 n. 165 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Uff. del Dir. Centrale

I.V.A. - Art. 38-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. - Rimborso di credito I.V.A. di importo non superiore a lire 10 milioni e compensazione della rimanente parte non chiesta a rimborso. - Esonero dalla prestazione delle garanzie.

Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti in merito all'esonero dall'obbligo di presentare garanzie per i rimborsi d'importo non superiore ai dieci milioni di lire, alla luce di quanto disposto dall'art. 38-bis, comma 1 del DPR n.633/72.

Testo:

L'Associazione..... ha chiesto alcuni chiarimenti in merito all'esonero dall'obbligo di prestazione della garanzia per i rimborsi di imposta di importo non superiore al limite di dieci milioni contenuto nell'art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, l'Associazione istante chiede di sapere se i contribuenti con crediti superiori al limite previsto nel suddetto articolo possono chiedere un rimborso pari a lire dieci milioni, senza la prestazione della garanzia, e utilizzare il residuo credito in compensazione orizzontale con altri tributi e contribuiti.

L'art. 38-bis, primo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, dispone che: "Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni."

Al riguardo si osserva che l'intervento normativo risulta chiaramente finalizzato ad evitare l'adempimento della prestazione della garanzia prevista dal citato articolo 38 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per quei contribuenti che richiedono un rimborso d'imposta di esigua entità e comunque non superiore al limite di dieci milioni di lire.

Al concetto di "rimborso spettante" riportato nell'articolo 38 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 si ritiene, quindi, di attribuire il significato di "rimborso richiesto", come peraltro chiarito con circolari numeri 146/E del 10 giugno 1998 e 211/E del 3 settembre 1998, le quali nel fornire istruzioni in merito alla concreta questione dell'esonero in argomento, fanno riferimento alla "richiesta di rimborso" e non all'intera eccedenza detraibile.

Pertanto, nella fattispecie in esame, sarà possibile chiedere un rimborso I.V.A. pari a lire 10 milioni di lire senza la prestazione della garanzia, e utilizzare il residuo credito in compensazione o riportarlo in detrazione.

Si precisa che il limite di dieci milioni di lire va riferito all'intero periodo d'imposta e non alla singola richiesta di rimborso, con la conseguenza che l'esonero dalla prestazione della garanzia non potrà più essere consentito allorquando le richieste di rimborso IVA, annuali e infrannuali, presentate superino tale limite.